

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32****OGGETTO:**

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DAL COMUNE DI ROCCA CANAVESE, CON
RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2024 - ART. 26 C. 11
D.LGS. 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS.
16.06.2017 N. 100.**

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LAJOLO Geom. ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. BALSAMO FRANCESCO - Vice Sindaco	Sì
3. UNET MONICA - Consigliere	Sì
4. CESAREO ANNA MARIANGELA - Consigliere	Sì
5. BAIMA POMA GIOVANNI - Assessore	Sì
6. CONSOLI SANTA - Consigliere	Sì
7. GRIVETTO MONICA - Consigliere	Sì
8. ROMANO RAFFAELLA - Consigliere	Sì
9. MAZZUCCO MAURO - Consigliere	Sì
10. VALENTINI GIULIANO - Consigliere	Sì
11. LAJOLO GIOVANNI - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 11	
Totale Assenti: 0	

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale Signor DR. LUCA FRANCESCO BERTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LAJOLO Geom. ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco n. 1 del 31.03.2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie – Art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014" provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del del 30.09.2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100";

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,

c) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

d) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

e) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

f) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

g) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

h) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

i) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

j) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che a decorrere dal 01.01.2019, con l'art. 1, comma 723 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145) è stato aggiunto all'articolo 24 del T.U.S.P. il comma 5-bis che sospende – per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione – l'efficacia, fino al 31.12.2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Rocca Canavese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

VISTE le linee di indirizzo per gli adempimenti relativi alla Revisione ed al Censimento delle partecipazioni pubbliche pubblicate dal MEF – Dipartimento del Tesoro unitamente alla Corte dei Conti;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti Lazio n. 47/2021 GEST la quale, richiamando il manuale operativo predisposto dal MEF per supportare il censimento delle partecipazioni, osserva che, sebbene le disposizioni del T.U.S.P. siano applicabili direttamente nei confronti delle società di capitali, l'attività di ricognizione propedeutica alla predisposizione del piano di razionalizzazione debba considerare anche le partecipazioni in altri organismi strumentali;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

RICHIAMATO il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott. Boffa Pierantonio Stefano, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i, prot. n. 6405 del 10.12.2025;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile dell'area amministrativo finanziaria;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente risultato:

Presenti n. 11 - Votanti n. 11 - Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 11 - Voti contrari n. 0;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la ricognizione ed il mantenimento di tutte le partecipazioni

possedute dal Comune di Rocca Canavese alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione”;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato la comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo e la trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI ROCCA CANAVESE, CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2024 - ART. 26 C. 11 D.LGS. 19.08.2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100.

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii..

Parere	Esito	Data	Il Responsabile (In originale firmato)
Regolarità tecnica	Favorevole	18/11/2025	BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO
Regolarità contabile	Favorevole	18/11/2025	BERTINO Dr.ssa Roberta

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : LAJOLO Geom. ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to : DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/12/2025 al 02/01/2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rocca Canavese , lì 18/12/2025

Il Segretario Comunale
F.to : DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 18/12/2025

Il Segretario Comunale
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
f.to DR. LUCA FRANCESCO BERTINO